

LOTTO UNICO

CAPITOLATO DI POLIZZA

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

	COMUNE DI CORCIANO
	VIA CARDINALE ROTELLI, 21
	06073 PERUGIA (PG)
	C.F. 00430370544

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2015
Alle ore 24.00 del :	31/12/2016

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le imprese coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali;
Dipendenti	prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Mercedi	Ammontare totale delle retribuzioni/compensi lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente/Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
Stipendi	Ammontare totale delle retribuzioni/compensi lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente/Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL)
Retribuzione	La somma delle Mercedi e degli Stipendi
Broker	AON S.p.A

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del **31/12/2015** e scadrà alle ore 24 del **31/12/2016**, senza tacita proroga.

La Società, su richiesta della Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale per consentire l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Art. 3 – Pagamento del premio

Si precisa che a parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalla data indicata in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc)

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Art. 4 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 85% del premio di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo di assicurazione, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata.

Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del

premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società, o in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 11 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 12 - Controversie

Le eventuali controversie tra l'Amministrazione comunale e l'aggiudicatario che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto, che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Capitolato polizza RCT/O

Art. 15 – Clausola di secondo rischio

La presente polizza opera in secondo rischio rispetto ad eventuali assicurazioni stipulate per i medesimi rischi:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse nella presente polizza, saranno operanti per quel rischio i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima;
- se il rischio fosse garantito e, quindi, liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte eccedente detta indennità ed alle condizioni tutte in essa previste

Art. 16 - Clausola Broker

Per la determinazione del contenuto dei Capitolati Speciali d'appalto, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi che verranno stipulati successivamente all'aggiudicazione della presente procedura, così come per ogni altro servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, l'Ente si avvale dell'assistenza del broker incaricato Aon S.p.A, società iscritta alla Sezione B di cui al Registro unico degli Intermediari ai sensi dell'art.109 D.Lgs 209/2005 e s.m.i., presso l'ufficio di Ancona – Via Girombelli, 6.

Qualsiasi comunicazione da parte delle società aggiudicatrici inerente l'esecuzione dei contratti assicurativi in oggetto dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite il predetto Broker incaricato.

L'opera del Broker AON SpA sarà remunerata, in conformità agli usi vigenti, dalle società aggiudicatrici sulla base degli accordi in essere o che interverranno con il broker.

Per consentire l'esatta determinazione dell'offerta si dovrà tenere conto della remunerazione del broker nella misura dell'8% applicata ai premi imponibili.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

Art. 17 – Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Società all'uopo designata Coassicratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società coassicratrice delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 18 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

Art. 20 -Protocollo di legalità e codice di comportamento del personale

La società si impegna al rispetto del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e al punto 2.12 del piano triennale di prevenzione del rischio corruzione del Comune di Corciano 2014/2016, sottoscritto ed allegato alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione.

La polizza si intende automaticamente risolta qualora non sia rispettato il predetto protocollo di legalità già sottoscritto.

La società si impegna ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001" nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, la polizza si risolve di diritto in caso di violazione da parte della società degli obblighi previsti dal sopra richiamato codice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1 - Attività - Oggetto dell'assicurazione

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dal Contraente/Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Comunale di Corciano in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili.
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione.

Art. 3 - Novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori a progetto che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio

Sono invece considerati terzi quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;

- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro e siano denunciate nello stesso periodo.

Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 5 - Massimali

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi

Euro 3.000.000,00=	per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di:
Euro 3.000.000,00=	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di:
Euro 3.000.000,00=	per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

R.C.O. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

Euro 3.000.000,00=	per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, <i>ma con il limite di:</i>
Euro 3.000.000,00=	per prestatore di lavoro.

Art. 6 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante dell'Ente e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;

- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, nr. 1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D.LGS. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 626/94 e s. m. i. (D.Lgs 81/2008)

La garanzia è estesa inoltre, alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (D.Lgs 81/2008) all'interno ed esterno compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme, dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 7 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. A13 Committenza auto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. A.26 delle Condizioni Aggiuntive;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che il Contraente/Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da attività e/o competenze esercitate da municipalizzate e ASL;
- l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
- m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O..

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Valide per la sezione RCT (Art. 2)

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

A.1 ESPOSIZIONI IN GENERE

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;

A.3 MENSA AZIENDALE

Proprietà e/o gestione della mensa e dei bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

A.4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SIMILI

Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili.

A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.

A.6 SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

A.7 MAGAZZINI ,UFFICI E DEPOSITI

Esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività descritta in polizza.

A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI

Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non della Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -

Capitolato polizza RCT/O

"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.9 EX D.LGS. 626/94 (D.LGS 81/2008 E S.M.I.)

Per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) – D.Lgs 81/2008.

A.10 EX D.LGS. 494/96 (D.LGS 81/2008 E S.M.I.)

Per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) – D.Lgs 81/2008 compresa, se del caso, la responsabilità della committenza.

A.11 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.12 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.13 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.14 FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni, pertinenze, dipendenze, ecc., da lui utilizzate o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, ecc. L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.

Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

A.15 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.16 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.17 APPALTO/SUBAPPALTO

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

A.18 DANNI DA FURTO

A parziale deroga della lettera a) dell'art. 7 – Esclusioni delle Norme che regolano l'Assicurazione RCT, l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.19 SMERCIO

A maggior chiarimento si dà atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

A.20 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.21 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato o altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, dei soggetti sopra indicati.

A.22 - LAVORO INTERINALE

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

A.23 – RC DA INCENDIO

L'Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà e/o possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO"

A. 24 – DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A. 25 –COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli artt. 1783-1784 1785/bis c.c.)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A. 26 – GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 7 lett. c) – Esclusioni delle Nome che regolano l'Assicurazione RCT, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A 27- PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Premesso che il Contraente, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

A.28-DANNI A COSE IN CONSEGNA-CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli in leasing) in consegna e/o custodia del Contraente e dei suoi dipendenti anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose.

Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO"

A.29- SPARGIMENTO DI ACQUA

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o tubature.

A.30. RIMOZIONE VEICOLI

Premesso che l'Assicurato può svolgere il servizio di rimozione veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati, o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia di intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

A.31. PARCHEGGI-AUTORIMESSE.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.

A.32-DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

A33. ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 40 giorni lavorativi da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

Art. 2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia RCO

Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 4 - Gestione danni in franchigia

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali **al di sotto della franchigia di polizza**, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato, previa valutazione da parte della Società medesima dell'entità del danno risarcibile, ed inoltrerà ogni tre mesi al Contraente, allegando tutta la documentazione utile a comprovare l'attività negoziale intrapresa, ivi compresa la valutazione del danno operata dalla stessa o dal soggetto eventualmente incaricato, un rendiconto complessivo dei sinistri definiti con indicazione dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- proposta di importo da liquidare al terzo danneggiato.

Ricevuto il suddetto rendiconto, il Contraente provvederà al pagamento diretto al terzo danneggiato dell'importo complessivamente definito inerente le franchigie.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali **al di sopra della franchigia di polizza**, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con il Contraente.

La Società è tenuta ad operare nell'interesse del Contraente anche con riferimento agli oneri a suo carico in ordine alle franchigie. Alla fine di ciascun trimestre, la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle predette franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

A ricevimento della sopra citata documentazione, il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento riepilogativo di cui sopra.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il rimborso delle franchigie, la Società si obbliga ad accordare al Contraente un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società si riserva il diritto alla formale di costituzione in mora del Contraente per inadempienza contrattuale, ed il diritto di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C, oppure di trasmettere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso di parziale o totale mancato rimborso delle franchigie che il Contraente avrebbe dovuto rimborsare alla Società, quest'ultima si riserva il diritto di detrarre gli importi relativi alle predette franchigie dagli eventuali sinistri in liquidazione afferenti il periodo cui si riferisce il mancato rimborso

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene calcolato sulla base dei seguenti dati preventivi:

Totale Retribuzioni annue preventivate: Euro 3.000.000,00

Art. 5 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Ferme le eccezioni di seguito indicate per ogni sinistro verrà applicata una **franchigia fissa di Euro(vedi le varie ipotesi di franchigia previste nel Modulo di Offerta Economica)** ed il massimale previsto dall'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti:

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE/SCOPERTI

Organizzazione e partecipazione a Convegni	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Inquinamento accidentale	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro ed il massimo di € 25.000,00
Danni a veicolo di dipendenti e di terzi		€ 150,00 per veicolo danneggiato
Committenza Auto		€ 250,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 750,00 per sinistro
Cose di Terzi sollevate, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Veicoli sotto carico e scarico		€ 250,00 per veicolo danneggiato
Cose in consegna/custodia	€ 50.000,00 per anno assicurativo con il sotto-limite di € 5.000,00 per singola persona	€ 250,00 per ogni sinistro
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Interruzione Attività	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo €. 1.500,00 ed il massimo di € 25.000,00
Malattie Professionali	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Danni da incendio	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Cose consegnate e non	€ 2.500,00 per sinistro ed € 5.000,00 per anno assicurativo	€ 150,00 per sinistro
Lavori edili/installazione /manutenzione ordinaria e straordinaria in qualità di committente	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo €. 2.500,00 e il massimo di € 25.000,00
Danni da cedimento/franamento	€ 250.000,00 per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Responsabilità per danni occorsi a cose di proprietà dei dipendenti/Amministratori	€ 15.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro
Danni a cose trovantisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori	€ 250.000,00 per anno assicurativo	

Art. 6 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;

- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 – Durata e proroga dell'assicurazione;

Art. 3 - Pagamento del premio;

Art. 9 – Altre assicurazioni

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 13 – Controversie.

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE RCT

MASSIMALE

Euro 3.000.000,00 unico

SEZIONE RCO

MASSIMALE

Euro 3.000.000,00 unico

RETRIBUZIONI LORDE EROGATE : €. 3.000.000,00

TASSO LORDO PRO-MILLE : _____ %°

PREMIO ANNUO LORDO : €. _____

Sviluppo Premio Annuo Lordo

PREMIO ANNUO NETTO	ACCESSORI	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
€.	€.	€.	€.	€.

LA/LE SOCIETA'